

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1399}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia

Presentato il 9 marzo 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'iscrizione nel ruolo d'onore e l'avanzamento nello stesso dei sottufficiali delle Forze armate è regolato, rispettivamente, dall'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dalla legge 22 novembre 1973, n. 872.

Secondo le norme sopra citate, i sottufficiali, che siano stati collocati in congedo assoluto per mutilazioni o infermità riportate in servizio o per causa di servizio, tassativamente indicate dalla legge stessa, sono iscritti d'ufficio nel ruolo d'o-

nore e possono conseguire l'avanzamento nello stesso ed ottenere, in alcuni casi, la nomina a sottotenente del ruolo d'onore e successive promozioni fino al raggiungimento del grado di capitano.

Per i militari e graduati di truppa, invece, non esiste un sistema di norme organico e completo come quello vigente per i sottufficiali, se si eccettuano le norme della legge 5 marzo 1973, n. 29, integrate dalla legge 26 novembre 1975, numero 623, che peraltro contemplanofattispecie del tutto particolari. Tale situazione determina una indubbia situazione di sperequazione in danno dei militari e graduati di truppa.

Al fine di eliminare la rilevata sperequazione e per dare una disciplina organica alla materia, in analogia a quanto già fatto per i sottufficiali, è stato predisposto l'unito disegno di legge, le cui singole norme sono illustrate qui di seguito.

L'articolo 1, in analogia a quanto previsto dall'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali, dispone l'iscrizione d'ufficio in ruoli d'onore distinti per forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, dei militari e graduati di truppa che abbiano riportato determinate mutilazioni o infermità, per le quali abbiano perduto l'idoneità al servizio militare. Lo stesso articolo disciplina, altresì, i casi di richiamo in servizio dei militari del ruolo d'onore.

Con gli articoli 2 e 3 si prevedono le norme relative ai modi ed ai tempi dell'avanzamento dei militari e graduati di truppa iscritti nel ruolo d'onore, modalità e tempi di progressione di carriera che sono del tutto simili a quelli già previsti per i sottufficiali dalla legge 12 novembre

1973, n. 872. I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore potranno così conseguire fino a quattro promozioni, accedendo ai gradi della carriera dei sottufficiali.

L'articolo 4 conferma la validità delle norme di cui alla legge 5 marzo 1973, n. 29, integrate dalla legge 26 novembre 1975, n. 623, in quanto disciplinanti situazioni particolari che, esulando dalla generalità della fattispecie, meritano diversa regolamentazione. Con lo stesso articolo si provvede, al fine di regolare la materia in maniera uniforme nell'ambito di tutte le forze armate, ad abrogare le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 588, che concernono la nomina a sottotenente dei militari invalidi dell'aeronautica in possesso di idoneo titolo di studio.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo assoluto e vi hanno titolo.

L'articolo 6 estende le norme previste per i militari e graduati di truppa dei ruoli d'onore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ai corrispondenti ruoli d'onore del corpo della guardia di finanza e del corpo degli agenti di custodia.

La norma ha un chiaro valore di perequazione, tendendo ad evitare che il personale che si viene a trovare in situazioni del tutto analoghe sia sottoposto a discipline diverse.

Poiché, come noto, le promozioni conseguite nel ruolo d'onore non comportano variazioni sugli assegni eventualmente goduti dagli interessati o l'insorgenza di alcuni diritti d'ordine patrimoniale, le norme proposte non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore della rispettiva forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

ART. 2.

I militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore, anche se di sottufficiale, a quello con il quale vi furono iscritti dopo aver com-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

più di cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo ai sensi del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I militari e i graduati di truppa che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente possono ottenere una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione i militari e graduati di truppa che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, allorché si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) o c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

ART. 3.

L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti per ciascuna forza armata ad esprimere giudizi di avanzamento.

I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.

ART. 4.

Restano in vigore le norme della legge 5 marzo 1973, n. 29, come risultano integrate dalla legge 26 novembre 1975, n. 623.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 588.

ART. 5.

L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo assoluto e vi hanno titolo, avverrà a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'articolo 1.

ART. 6.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai militari e graduati di truppa del corpo della guardia di finanza e del corpo degli agenti di custodia delle carceri.